

Roma, 5 giugno 2014

Avv. Prof. Marilisa D'Amico

Ordinario di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano

Vice Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

Avv. Massimo Clara

Foro di Milano

Abstract

Ci si intende soffermare su un profilo particolarmente delicato della questione di legittimità costituzionale relativa al divieto di donazione esterna di gameti femminili e maschili.

Oltre ai profili di illegittimità costituzionale prospettati nel giudizio costituzionale, sui quali verranno pure svolte alcune riflessioni, assume decisivo rilievo la questione del presunto vuoto normativo che si determinerebbe quale conseguenza della caducazione del divieto di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 40 del 2004.

Da questo punto di vista verrà esposta la tesi secondo la quale questo esito non si determina, poiché vi sono precisi e specifici riferimenti normativi che scongiurano questo rischio.

Innanzitutto, vi sono le disposizioni della stessa legge n. 40 che disciplinano i rapporti tra nato da tecnica eterologa da un lato e coppia e donatore dall'altro lato.

Vi sono poi le discipline che sono dettate in generale in materia di donazione di tessuti, cellule e organi umani.

Infine, vi è la nota sentenza n. 278 del 2013 della Corte costituzionale in tema di anonimato della madre, che fornisce imprescindibili indicazioni relative alla questione dell'anonimato del donatore, che rappresenta un elemento funzionale alla stessa tutela del nato da tecniche eterologhe.

Da ultimo, verranno espone le soluzioni in tema di fecondazione eterologa e dunque di disciplina della questione dei donatori adottate in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, sottolineandosi i profili di irragionevolezza esterna del divieto italiano – ormai caducato dalla decisione della Corte costituzionale – anche tenendo conto del fatto che un simile divieto assoluto è previsto solo in Turchia e Lituania.